

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 2/2026

Data: 3 marzo 2026

La forma di governo regionale siciliana tra modello teorico e resa applicativa*

di Antonella Sciortino – Professoressa ordinaria di Diritto costituzionale e pubblico nell'Università degli Studi di Palermo

Title: The Sicilian Regional Form of Government Between Theoretical Model and Practical Implementation

ABSTRACT: Il contributo analizza la forma di governo regionale siciliana dopo la l. cost. 2/2001, verificando se l'elezione diretta del Presidente abbia realizzato gli obiettivi di stabilità ed efficienza. L'indagine evidenzia come la stabilità, dissociata dal circuito della responsabilità politica, rischi di degenerare in inamovibilità, comprimendo le prerogative assembleari. Si prospettano correttivi volti a razionalizzare l'assetto vigente senza vulnerare il principio *simul stabunt simul cadent*.

This paper examines the Sicilian regional form of government following Constitutional Law No. 2/2001, assessing whether the direct election of the President has achieved its goals of stability and efficiency. The analysis reveals that stability, when detached from political accountability, risks degenerating into immovability, undermining assembly prerogatives. Corrective measures are proposed to rationalize the current framework without violating the *simul stabunt simul cadent* principle.

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

Questo scritto costituisce la versione riveduta e corretta della relazione al convegno *L'evoluzione dell'autonomia regionale tra norma e "sostanza"*, tenutosi all'Assemblea regionale siciliana il 20 e 21 aprile 2025.

Contributo soggetto alla licenza "CC BY-NC-ND" Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

KEYWORDS: political accountability; executive stability; direct election of the regional President; responsabilità politica; stabilità; elezione diretta del Presidente della regione

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La forma di governo regionale prima della riforma costituzionale ad opera della l. cost. 2/2001: il modello assembleare. – 3. Il modello neoparlamentare di forma di governo introdotto dalla l. 2/2001 e le leggi che lo hanno implementato. – 3.1 Resa applicativa degli esecutivi della Regione siciliana dal 2001 ad oggi. – 4. Considerazioni conclusive: stabilità degli esecutivi, ma a che prezzo? Tensioni irrisolte e prospettive *de iure condendo*.

1. Introduzione

Il tempo trascorso dall'approvazione delle leggi costituzionali 1/1999 e 2/2001 che hanno introdotto, come è noto, in via transitoria e cedevole l'elezione diretta del Presidente della regione (rispettivamente per le ordinarie e per quelle speciali), costituisce uno spazio temporale sufficientemente ampio da consentire un bilancio attendibile degli esiti applicativi della riforma in parola. L'obiettivo di questo scritto è accertare se le finalità perseguite dalla riforma siano state effettivamente raggiunte, con quali esiti e, soprattutto, a quale prezzo. Da ciò discende il titolo del lavoro, che dichiara l'intento di misurare il rapporto—e l'eventuale scarto—tra il modello teorico e la sua resa applicativa.

La forma di governo regionale siciliana ha conosciuto, nel suo sviluppo storico-istituzionale, una significativa evoluzione che può essere scandita in due fasi nettamente distinte: con le due leggi costituzionali citate, che potrebbero considerarsi due facce della stessa medaglia (recano finanche una rubrica assimilabile)¹, inizia quella che è stata definita una «vera e propria fase costituente» per

¹ Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, “Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni” e legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, “Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”. Sull'impatto uniformante delle leggi 1/1999 e 2/2001 sulle regioni ordinarie e speciali e sul bilancio non certo in attivo circa la valorizzazione della specialità da parte delle regioni v. F. PALERMO, *La forma di governo regionale a vent'anni dalla riforma: cosa resta della specialità?*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2020. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

le Regioni, un nuovo capitolo del regionalismo italiano². Infatti, utilizzando la periodizzazione che si trova negli studi sulla forma di governo regionale, si potrebbe fare una prima distinzione (con particolare riferimento a quello siciliano) tra il funzionamento del sistema politico prima dell'introduzione dell'elezione diretta (dal 1946 al 2001) e quella che prende avvio dalla nuova forma di governo introdotta con la l. 2/2001. La modifica statutaria che ha introdotto l'elezione diretta del Presidente della Regione siciliana costituisce, come è stato detto, una sorta di «spartiacque formale»³, tra il modello parlamentare-assembleare e quello neoparlamentare.

2. La forma di governo regionale prima della riforma costituzionale ad opera della l. cost. 2/2001 (1946-2001). Il modello assembleare

Nella sua configurazione originaria, lo Statuto siciliano delineava un modello di forma di governo riconducibile al paradigma parlamentare-assembleare.

L'art. 2 St. sic. disponeva che il Presidente regionale (così si chiamava prima che la riforma ne mutasse la denominazione in Presidente della Regione) e gli assessori fossero eletti in seno all'Assemblea regionale siciliana (d'ora innanzi Ars) nella sua prima seduta a maggioranza assoluta dei voti segreti e che la Giunta regionale fosse composta dal Presidente della giunta e dagli assessori preposti dal Presidente ai singoli rami dell'Amministrazione. Il sistema prevedeva quindi che l'esecutivo fosse emanazione dell'organo legislativo di fronte al quale era responsabile essendone legato da un rapporto fiduciario (art. 20 St. sic.)⁴. Questo modello di forma di governo era accompagnato dalla legge elettorale (l. 20 marzo 1951 n. 29), più volte modificata, che ricalcava la disciplina nazionale della Camera dei deputati con metodo proporzionale a quoziente nei 9 collegi provinciali corrispondenti alle 9 circoscrizioni.

Tale modello, che si protrasse dal 1946 al 2001, si caratterizzava per un ruolo predominante assunto dai partiti politici come «strutture fortemente gerarchizzate», le cui relazioni di volta in

² V. A. FERRARA, *Presentazione*, in *Verso una fase costituente delle Regioni? Problemi di interpretazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1*, a cura di, A. Ferrara, Giuffrè, Milano, 2001, 1.; S. BARTOLE, P. GIANGASPERO, *Diritto regionale. Una conversazione*, Bologna 2022, 95.

³ Così G. PITRUZZELLA, *Sistemi dei partiti e forma di governo*, in *Lineamenti di diritto costituzionale della regione siciliana*, a cura di A. RUGGERI, G. VERDE, Giappichelli, Torino, 2012, p. 114.

⁴ Sul punto v., *ex multis*, F. TERESI, *Il Presidente e la giunta regionale*, in *Lineamenti di diritto costituzionale della regione siciliana*, cit., p. 99 e ss.

volta instauratesi tra loro connotavano le varie fasi politiche all'interno dello stesso periodo. Per comprendere il funzionamento del sistema politico regionale occorre prendere in considerazione, secondo la scienza costituzionalistica, una congerie di fattori e variabili da cui dipende in concreto la resa di una forma di governo e quindi sia quelli che sono stati definiti «fattori costitutivi» sia i «fattori condizionanti», vale a dire quelli che, pur non facendo parte della relativa ontologia concettuale, ne condizionano fortemente il funzionamento (primi fra tutti i partiti politici). Ciò vale anche per quella regionale che si nutre, peraltro, di ulteriori fattori di complessità⁵. Tra queste variabili vi sono il sistema dei partiti (ossia il numero dei partiti e le relazioni che si instaurano tra loro), la cultura politica e il sistema elettorale.

Prima della l. cost. 2/2001 la forma di governo regionale siciliana operava secondo gli schemi della duvergeriana «democrazia mediata» in cui il governo veniva formato sulla base di accordi tra i partiti conclusi dopo le elezioni con la possibilità di conseguenti crisi nate a seguito della rottura degli accordi di coalizione nel corso della legislatura⁶. L'influenza politica del Presidente e la capacità di determinare le linee politiche a livello regionale erano strettamente legate al peso elettorale del partito di appartenenza e, in particolare, trattandosi della Democrazia Cristiana, alla sua abilità nel gestire gli equilibri interni a quest'ultima, nonché nel dialogare con le altre forze politiche. La capacità di mediazione prevaleva sulla *leadership* individuale, la quale, a sua volta, risultava inevitabilmente vincolata dalle dinamiche e dalle trasformazioni del contesto politico nazionale. In questo periodo il predominio dei partiti nazionali si manifesta in modo evidente.

Sebbene non siano mancati tentativi di affermazione dell'autonomia delle strutture politiche locali rispetto a quelle nazionali, si sono rivelate ben poca cosa rispetto alla tendenza prevalente, che ha visto la riproduzione a livello regionale delle dinamiche politiche nazionali. In alcuni casi, la Sicilia ha assunto un ruolo di avanguardia politica fungendo da «laboratorio» per innovazioni poi fatte proprie a livello nazionale. Ne sono esempio l'introduzione della formula del centrosinistra già negli anni Sessanta⁷ e la collaborazione tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista negli anni

⁵ Sul punto v. G. PITRUZZELLA, *Forme di stato e forme di governo, II Forma di governo regionale* (voce), in *Enciclopedia giuridica*, vol. XIV, Roma, 1989, pp. 1 ss.

⁶ V. G. PITRUZZELLA, *Editoriale*, in *Le Regioni*, 2002, 297-303.

⁷ Si pensi al primo governo di centro sinistra nato il 9 settembre 1961 con Giuseppe D'Angelo nella cui compagine governativa vi era il partito socialista insieme alla democrazia cristiana. Sul punto v. G. PITRUZZELLA, *Sistema dei partiti e forma di governo*, cit., 117 e ss.

Settanta⁸, fenomeni anticipatori dell'evoluzione della politica italiana.

Era il periodo della dominanza dei partiti politici di massa con un apparato burocratico ramificato su tutto il territorio, ognuno dei quali era portatore di una identità politica solida e riconoscibile, detenevano il monopolio della rappresentanza politica e della partecipazione politica e riuscivano a mantenere un forte controllo sui propri rappresentanti eletti assicurandone l'adesione alle direttive del partito. I partiti di massa avevano una dimensione nazionale, il che ha portato la partitocrazia a imporre un modello politico coerente e uniforme sia a livello nazionale che regionale. Il processo elettorale si configurava come una competizione tra partiti, in cui gli elettori esprimevano il loro sostegno a una specifica forza politica. Il voto aveva la funzione di determinare il peso politico di ciascun partito, mentre le coalizioni venivano definite solo dopo le elezioni e bastava che una delle forze politiche che le componevano si tirasse indietro per determinare la crisi di governo, sempre di natura extraparlamentare.

Questo modello di partito politico per una serie svariata di ragioni, che in questa sede sarebbe impensabile approfondire, ha cominciato ad entrare in crisi con i primi segnali manifestatisi alla fine degli anni '70 e poi conclamatasi negli anni '90 del secolo scorso in cui la delegittimazione partitica, anche a seguito delle inchieste legate a Tangentopoli, ha conosciuto un'accelerazione significativa, portando a una profonda crisi di fiducia nei confronti dei partiti tradizionali⁹. Nel '91 e nel '93, con i due referendum elettorali, ci si avvia verso la stagione maggioritaria con riflessi anche sugli enti locali dove viene introdotta l'elezione diretta del Sindaco. In questo, la Regione Siciliana, con la l. 7/1992 è anticipatrice della riforma nazionale introdotta con la l. 81/1993. Nella storia repubblicana prima di quella del Sindaco non vi era mai stata l'elezione diretta di un'autorità di governo non mediata dai partiti o dalle assemblee rappresentative. Ciò fu letto come risposta alla degenerazione partitica: nel periodo di tangentopoli questo modello ha consentito di sperimentare un nuovo circuito rappresentativo fondato su un rapporto diretto tra corpo elettorale e vertice politico del Comune.

Questo processo ha determinato un graduale indebolimento delle strutture partitiche

⁸ In Sicilia si sperimentò in quegli anni il parlamentarismo consociativo con la centralità dell'Assemblea regionale siciliana.

⁹ V. S. CURRERI, *Statica e dinamica nella forma di governo siciliana*, in *Atti del convegno Autonomia e Unità d'Italia, Quad. ARS*, 2011, che sostiene come il modello neoparlamentare si sia innestato in quello assembleare senza perderne i tratti essenziali con tutte le conseguenti aporie a cominciare dal mancato adattamento del regolamento assembleare.

tradizionali¹⁰, favorendo la nascita di nuove formazioni politiche e modelli alternativi di rappresentanza. La crescente sfiducia nell'*establishment* politico ha alimentato il fenomeno del voto di protesta e il rafforzamento di movimenti antisistema, modificando radicalmente il panorama politico italiano. Al partito politico di massa a cui si legava un elettorato fisso con relativo voto di opinione si sostituisce via via un partito «ontologicamente» diverso per struttura e modo di operare, il partito personale¹¹. Per descrivere la conseguente evoluzione della rappresentanza politica nel passaggio dalla democrazia parlamentare dei partiti di massa alla democrazia del *leader*, il politologo francese Manin¹² utilizza la formula espressiva di «democrazia del pubblico», un modello che descrive il passaggio dai partiti di massa del Novecento a una politica sempre più centrata sulle figure dei *leader* piuttosto che sui programmi e sulle ideologie partitiche. Si entra nella fase della “personalizzazione della politica” fondata sulla figura individuale del *leader* attorno al quale si costruisce il consenso anche attraverso nuove forme di comunicazione politica che marginalizzano il ruolo di intermediazione dei partiti. Gli elettori si orientano sempre meno in base all'appartenenza ideologica e sempre più sulla base della percezione del *leader* e delle sue capacità personali. La competizione politica si gioca spesso sulla contrapposizione tra personalità forti, piuttosto che su programmi dettagliati o su coalizioni strutturate.

In Sicilia, come nel resto d'Italia, scompaiono i vecchi partiti di massa sostituiti dai nuovi (Forza Italia, PDS, UDC, Lega Nord, Alleanza Nazionale, Italia dei Valori). Nel 1994, per la prima volta in ambito nazionale, si assiste a una competizione elettorale caratterizzata dalla presenza di Forza Italia, un tipico partito personale fortemente incentrato sulla figura del suo *leader*. La sfida elettorale si sviluppa attorno al confronto diretto tra due candidati alla Presidenza del Consiglio, segnando un cambiamento nel modo di intendere la politica e il ruolo dei *leader*.

Se dovessimo rintracciare un elemento comune alle esperienze politiche durante la dominanza partitica, senza alcun dubbio la costante è stata quella della instabilità politica. Dalla I alla XII legislatura vi sono stati 54 governi. Prendendo in considerazione numero di legislature, presidenti e giunte che si sono succeduti, i dati sono impietosi nel descrivere governi dalla durata che non superava i 14-24 mesi nella maggior parte dei casi.

¹⁰ I cosiddetti partiti storici (in particolare DC, PCI, PSI, PRI, PSDI, MSI) via via subiscono profonde trasformazioni, alcuni spariscono, altri cambiano sigla per fare posto ad altre forze politiche da Forza Italia all'UDC, ad Alleanza nazionale, dal PDS all'Italia dei valori e alla Lega Nord.

¹¹ M. CALISE, *Il partito personale. I due corpi del leader*, Laterza, Bari-Roma, 2010.

¹² B. MANIN, *The Principles of Representative Government*, Cambridge University Press, 1997.

Dei 27 presidenti regionali, come a quel tempo si chiamavano, nessuno ha presieduto governi durati l'intero arco della legislatura. Infatti, durante tutto il periodo preso in considerazione l'instabilità di governo era una costante: questo il contesto in cui si è innestata la riforma e in cui possono essere rintracciate le ragioni del cambiamento.

3. Il modello neoparlamentare di forma di governo introdotto dalla l. 2/2001 e le leggi che lo hanno implementato

Come già accennato, parallelamente alla l. cost. 1/1999 con cui venivano modificati gli artt. da 121 a 126 Cost. e introdotta, seppur in via transitoria e cedevole, l'elezione diretta del vertice dell'esecutivo nelle Regioni ordinarie¹³, venne approvata una analoga disciplina per le Regioni speciali con la l. cost. 2/2001 che apporta per ciascuna regione apposite modifiche statutarie. In particolare, l'art. 1 della l. cost. in parola dedicato alla Regione Siciliana prevede, tra l'altro, l'introduzione dell'elezione diretta del vertice dell'esecutivo da parte del corpo elettorale della regione contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale legando i due organi secondo il principio del *simul stabunt simul cadent* (art. 8-bis).

Tale principio implica che dalla cessazione della carica di Presidente della regione (per morte, impedimento permanente e rimozione) derivino le dimissioni della giunta e lo scioglimento dell'Assemblea. Lo stesso effetto giuridico producono le dimissioni volontarie del Presidente della regione. Parimenti la sfiducia votata dall'Assemblea regionale (con le modalità procedurali previste) nei confronti del vertice dell'esecutivo o le dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti l'Assemblea producono la decadenza del governo nel suo complesso (presidente e giunta) e lo scioglimento del Consiglio. Il Presidente della regione nomina e revoca gli assessori.

¹³ V. A. D'ATENA, *La nuova autonomia statutaria delle Regioni*, in Id., *L'Italia verso il "federalismo". Taccuini di viaggio*, Milano, Giuffrè, 2001, 175; M. GIACOMINI, *L'esercizio dell'autonomia statutaria in equilibrio tra il Consiglio Regionale e il Presidente della Giunta a vent'anni dalla legge costituzionale n. 1 del 1999*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2020. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>. G. PITRUZZELLA, *Sull'elezione diretta del Presidente regionale*, in *Le Regioni*, n. 3/1999. Sulla resa applicativa dell'elezione diretta del Presidente della giunta nelle regioni ordinarie v. pure L. SPADACINI-F. BASSANINI, *L'evoluzione della forma di governo regionale*, in *www.astrid-online.it* (2023), 13.

L'elezione diretta del vertice dell'esecutivo¹⁴, come già accennato, convive con disposizioni di matrice assembleare, come l'art. 20.2 St. sic., secondo cui il Presidente e gli assessori sono responsabili del loro operato dinanzi l'Assemblea regionale. Al contempo i membri della giunta sono i collaboratori del Presidente (che dirige la politica generale) che li nomina e può revocarli (art. 9.2 st.).

Questo modello potrebbe essere derogato dalle regioni ordinarie¹⁵ con la tassativa preclusione di non modificare il principio del *simul simul* nel caso in cui si dovesse rimanere entro gli schemi di elezione diretta del vertice dell'esecutivo. Per le speciali, data la natura costituzionale dell'*habitus* giuridico-formale dello statuto, i margini di manovra sarebbero diversi, come evidenziato in dottrina¹⁶.

Si tratta di una forma di governo che può essere definita neoparlamentare, non essendo sussumibile né nella forma di governo presidenziale né in quella parlamentare *tout court* pur presentando elementi dell'una e dell'altra. Da quella presidenziale mutua l'elezione del vertice dell'esecutivo e la nomina e la revoca degli assessori in capo a quest'ultimo, ma se ne discosta nella misura in cui le sorti dei due organi sono strettamente collegate. Dalla forma di governo parlamentare trae l'istituto della mozione di sfiducia, che l'Ars può votare nei confronti del

¹⁴ L'inserimento dell'elezione diretta in uno Statuto bisognoso di una revisione complessiva ha generato un sistema non privo di ambiguità: l'art. 20.co.2 mantiene la responsabilità del Presidente e degli assessori rispettivamente di fronte l'Assemblea e il governo; il Presidente con le sue dimissioni può provocare lo scioglimento dell'Assemblea e, di contro, l'Assemblea regionale, con l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della regione, ne determina la caduta, mentre l'art. 9 affida al Presidente la nomina e la revoca degli assessori. Inoltre, la l. reg. 28/1962 qualifica il Presidente come capo del governo e titolare della direzione politica generale (formula più accentuata di quella dell'art. 121, co. 4, Cost. per le regioni ordinarie). Il risultato è una duplice linea di responsabilità – verso l'ARS e verso il Presidente – che alimenta tensioni sistemiche e zone grigie sul piano dell'*accountability* degli assessori.

¹⁵ V. Corte cost. sentt. n. 304 del 2002 e n. 2 del 2004.

¹⁶ V. sul punto G. SILVESTRI, *Le Regioni speciali tra limiti di modello e limiti di sistema*, in *Le Regioni 2004*, 1131-1132, che testualmente afferma: “Ben potrebbe, a mio modesto avviso, uno Statuto speciale prevedere una qualche attenuazione dell’«equilibrio del terrore» introdotto dalla riforma del 1999, in base al quale il Consiglio regionale non solo deve temere le ordinarie cause di scioglimento e quella derivante dalla rottura del rapporto fiduciario formalizzata nella sfiducia, ma appare assoggettato al bon plaisir del Presidente che potrebbe, ad ogni piè sospinto, minacciare le dimissioni per costringere il Consiglio a rinunciare ad ogni modifica o emendamento delle sue proposte. A poco varrebbe ribattere che un Presidente saggio e democratico non si comporterebbe così e che un Consiglio composto da persone coraggiose non dovrebbe soggiacere al ricatto”. Sulla possibilità di mitigare il principio in parola in sede di revisione dello Statuto v. pure A. RUGGERI, *Presentazione. Per un nuovo statuto della regione siciliana*, in *Per un nuovo statuto della Regione Siciliana*, a cura di A. RUGGERI, G. D'AMICO, L. D'ANDREA, G. MOSCHELLA, Giappichelli, Torino, 2017, 2 e ss.

Presidente della regione secondo le condizioni procedurali previste¹⁷. La stessa legge costituzionale 2/2001 prevede che tale disciplina sia transitoria e cedevole: infatti l'art. 41-*bis* St. dispone che le norme relative alla forma di governo (art. 9, co. I, II e IV, e art. 10), dopo la prima applicazione, possano essere oggetto di modifica con una legge regionale approvata a maggioranza assoluta. In sostanza, dopo la prima applicazione della l. cost. 2/2001, indipendentemente dall'approvazione di un nuovo Statuto, è consentito approvare una legge statutaria¹⁸ con cui modificare la forma di governo. Sotto questo profilo può affermarsi che la disciplina statutaria della forma di governo è stata de-costituzionalizzata e che quest'ultima non è più ascrivibile tra i contenuti necessari dello Statuto¹⁹.

Con l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della regione si imponeva una legge elettorale coerente. Ai sensi dell'art. 1, co. 3, l. cost. 2/2001, in mancanza di una legge regionale *ad hoc*, per il primo rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana successivo alla riforma costituzionale, avrebbero trovato applicazione le disposizioni delle leggi della Repubblica che regolano le elezioni dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, e dunque la legge n. 108 del 1968, come modificata dalla legge n. 43 del 1995. Le elezioni del 2001 in Sicilia si sono svolte sulla base di questa disciplina. In particolare, si è utilizzata la formula proporzionale per i collegi provinciali e un premio di maggioranza a favore di una lista regionale con il capolista candidato alla Presidenza della regione. Alla luce degli artt. 3 e 9 dello Statuto siciliano, è teoricamente configurabile una duplice sede normativa: da un lato, una legge per disciplinare l'elezione dell'Assemblea regionale,

¹⁷ La mozione va presentata da un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima dei 3 gg dalla sua presentazione e si intende approvata se vi è il consenso della maggioranza assoluta dei suoi componenti

¹⁸ Sulle leggi statutarie v. C. PANZERA, *Le leggi statutarie nelle regioni speciali tra modello costituzionale e attuazione*, in R. TARCHI (a cura di), *Le competenze normative statali e regionali tra riforme della Costituzione e giurisprudenza costituzionale. Un primo bilancio*, Giappichelli, Torino, 2006, p. 267 ss.; G. SCALA, *Le leggi statutarie delle Regioni speciali*, in *Osservatorio sulle fonti 2005*, a cura di P. Caretti, Giappichelli, Torino 2005, 336 ss.; G. CHIARA, *Le leggi statutarie delle Regioni speciali. Contributo allo studio dell'autonomia statutaria regionale nello Stato autonomista*, Aracne, Roma, 2012. Sul profilo delle leggi regionali c.d. statutarie che hanno decostituzionalizzato e, dunque, regionalizzato la disciplina della forma di governo degli ordinamenti ad autonomia speciale e, allo stesso tempo, hanno creato una fonte legislativa rinforzata per la disciplina elettorale v. M. COSULICH, *Il sistema elettorale del consiglio regionale tra fonti statali e fonti regionali*, Cedam, Padova, 2008, p. 169 ss.

¹⁹ Sul punto criticamente v. A. SAITTA, *La forma di governo della Regione siciliana nella prospettiva della riforma dello statuto*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2005, 7 e ss. secondo cui in tal modo la modifica della forma di governo rientrerebbe nella disponibilità della maggioranza politica di turno che agevolmente potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta richiesta dato il sistema proporzionale con correttivo maggioritario a favore delle liste del Presidente eletto.

senza aggravamenti procedurali²⁰; dall'altro, una distinta legge da approvarsi a maggioranza assoluta per regolare l'elezione del Presidente della Giunta e i tratti essenziali della forma di governo – in particolare, nomina e revoca degli assessori, eventuali incompatibilità e rapporti tra legislativo ed esecutivo.

Dopo un percorso lungo e non privo di intoppi, in cui non è mancata l'impugnazione da parte del Commissario dello Stato di alcune disposizioni dinanzi alla Corte costituzionale nonché intricate questioni relative alla pubblicazione, è stata approvata la l. 7 del 2005 di modifica della l. del 1951 n. 29 il cui ambito oggettivo non si è limitato a perimetrare l'ambito elettorale, ma si è esteso ad alcuni profili essenziali della forma di governo²¹. Sulla scorta della giurisprudenza costituzionale i margini di intervento del legislatore regionale sono piuttosto limitati. La formula è quella proporzionale con clausola di sbarramento e premio di maggioranza. I deputati eletti con il sistema proporzionale su base provinciale sono 62 su 70²². Sette deputati vengono eletti con un listino regionale bloccato (in cui il candidato presidente è capolista), come premio assegnato alla coalizione vincente. L'ultimo seggio viene assegnato al candidato presidente classificatosi secondo. Non vi è, inoltre, incompatibilità di candidatura tra lista circoscrizionale provinciale e listino regionale. Il premio di maggioranza è eventuale (poiché viene assegnato solo nel caso in cui la coalizione del candidato presidente eletto non raggiunga almeno 42 seggi – equivalenti al 60% dell'Assemblea – e solo nella misura necessaria per colmare tale divario), variabile (perché il numero di seggi aggiuntivi, necessari a raggiungere i 42, è legato al numero di seggi che la coalizione vincente ottiene mediante la ripartizione proporzionale), non decisivo (non garantisce

²⁰ Sul carattere meramente "occasionale" della disciplina delle modalità di elezione dell'Assemblea legislativa siciliana nell'ambito di una legge statutaria e sul carattere neutro del procedimento di approvazione a maggioranza assoluta, accidentalmente seguito, "sul piano della determinazione della forza della fonte" v. G. CHIARA, *Osservazioni sulla riforma elettorale in Sicilia*, in *Ist. Federalismo*, 2005, pp. 734-735. In sintesi, spetta alla legge statutaria determinare la forma di governo e le modalità di elezione del presidente della regione (art. 9.3 st.) e a una speciale legge ordinaria sottoponibile a referendum popolare confermativo (ex art. 17-bis st.) le modalità di elezione dell'Assemblea legislativa siciliana (art. 3.1 st.). La l.r. n. 7/2005, approvata seguendo il procedimento tipico delle leggi statutarie, ha accorpato nel medesimo testo sia la disciplina dell'elezione diretta del presidente sia quella dei deputati siciliani.

²¹ V. l. reg. 23 ottobre 2001 n. 14 sul referendum e la l. 2005 n. 7 recante "Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale diretto e norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana". Su quest'ultima v. L. GHERSI, F. SCIMÈ (a cura di), *Testo commentato della legge regionale 3 giugno 2005 n. 7*, pubbl. dall'Assemblea regionale siciliana, 2005; G. CHIARA, *Osservazioni sulla legge elettorale in Sicilia*, cit., 707 e ss.; A. CARIOLA, *L'Assemblea*, in *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia*, cit., 33 e ss.; A. PURPURA, S. PECORARO, L. SALAMONE, *La legge di modifica del sistema per l'elezione dell'Assemblea: brevi cenni sulle sue caratteristiche principali e sui precedenti che hanno condotto alla sua approvazione*, in www.ars.sicilia.it/informazione/pubblicazioni; A. FERRARA, *Sistemi di elezione degli organi regionali*, in *Italian Papers on Federalism*, 1/2020, ISSiRFA-CNR.

²² La legge costituzionale n. 2/2013, all'art. 1, ha ridotto da 90 a 70 il numero dei componenti dell'ARS.

necessariamente la maggioranza assoluta dei seggi) come peraltro accaduto nel governo Crocetta.

Conformemente all'art. 9, è confermata la contestualità dell'elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione mediante scheda unica. Il Presidente eletto siede in Assemblea, (art. 1.4 l. 7/2005)²³ così come il candidato Presidente classificatosi al secondo posto.

Come è noto, a quasi vent'anni dalla l. 2/2001 il legislatore siciliano ha approvato la legge statutaria 26/2020²⁴ con cui ha dettato disposizioni sulla forma di governo, sulla nomina e revoca degli assessori e sullo scioglimento anticipato dell'ARS, dando attuazione agli artt. 8-*bis*, 9 e 10 dello statuto²⁵. All'art. 1.2 la stessa legge dispone che, fatta eccezione per gli artt. 9 (mozione di sfiducia al Presidente della Regione), 15 (obblighi del Governo regionale sugli schemi di norme di attuazione dello Statuto speciale), 16 (obblighi di informazione della Giunta riguardo allo svolgimento del programma di governo, all'attuazione delle leggi e delle politiche regionali), la restante disciplina sarebbe entrata in vigore nella XVIII legislatura. La legge in questione, tranne la previsione (art.3.1) relativa alla parità di genere nella composizione della giunta²⁶ (ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore ad un terzo), non presenta elementi innovativi tali da incidere in modo significativo sul funzionamento della forma di governo. In essa viene confermata l'elezione diretta del Presidente della regione in contestualità con l'elezione dell'ARS con cui non c'è alcun rapporto di fiducia, ma solo una sorta di "consonanza politica" per usare la stessa formula

²³ Il territorio regionale è ripartito nelle 9 circoscrizioni provinciali e si prevede che 80 seggi siano attribuiti ai collegi provinciali in maniera proporzionale tra le liste che abbiano superato la soglia di sbarramento del 5% su base regionale, gli altri 8 seggi sono tratti dalla lista regionale che ha conseguito il maggior numero dei voti. Il sistema per l'elezione dell'assemblea regionale è proporzionale tra liste concorrenti entro circoscrizioni provinciali che abbiano ottenuto una cifra elettorale non inferiore al 5%. È eletto Presidente della regione il capolista della lista regionale più votata. Ogni lista regionale deve essere collegata con almeno un gruppo di liste presentate con lo stesso contrassegno in non meno di 5 collegi elettorali provinciali. Il premio di maggioranza assegnato alla lista vincente è attribuito se il numero dei seggi è inferiore a 54 e nella misura necessaria a raggiungere tale cifra. La lista deve contenere uomini e donne in maniera alternata.

²⁴ V. Legge 28 ottobre 2020, n. 26 recante *Norme relative al funzionamento della forma di governo, alla nomina ed alla revoca degli Assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della regione*. Tra i primi commenti v. M. ARMANNO, *La nuova legge statutaria della Regione siciliana. Much ado about nothing?*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 3/2020. Disponibile in: <http://www.osservatoriosullefonti.it>

²⁵ Oltre la l. elettorale 7/2005 anche La l.r. n. 14/2001 concernente il referendum sulle leggi statutarie; la l.r. n. 1/2004 in materia di iniziativa legislativa e di referendum regionali (non si è disciplinato il referendum propositivo previsto dall'art. 13 bis, St. SI); le ll.rr. nn. 22/2007, 8/2009 e 4/2014 riguardanti le cause di ineleggibilità e di incompatibilità tra le cariche elettive.

²⁶ La l. stat. n. 26/2020 introduce un correttivo significativo in tema di equilibrio di genere: in Giunta ciascun genere deve essere rappresentato almeno per un terzo, vincolo più incisivo delle previsioni—debolmente sanzionate—contenute nella legge elettorale del 2005. Nondimeno, la prassi ha mostrato ritardi attuativi e composizioni sbilanciate, poi oggetto di contenzioso e di interventi giurisprudenziali.

espressiva del giudice costituzionale (sent. 12/2006)²⁷.

Rilevante, ma sul piano della trasparenza più che dell'innovazione, la cornice degli obblighi programmatici e informativi: entro 15 giorni dall'insediamento dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente presenta il programma (obiettivi, strumenti, tempi) e riferisce annualmente sulla sua attuazione; analogamente, gli Assessori sono tenuti a rendiconti annuali in Commissione e a fornire notizie e documenti su richiesta dell'ARS (art. 16, immediatamente vigente). Sono norme che positivizzano prassi e chiariscono tempi e adempimenti, ma non introducono nuovi strumenti. La legge interviene in modo puntuale sulle ipotesi di cessazione del Presidente (dimissioni, decadenza, impedimento permanente, morte, sfiducia) definendo procedure di accertamento e pubblicità: decreto del Presidente dell'ARS e, per l'impedimento permanente, competenza dell'Ufficio di Presidenza. È confermata la *prorogatio* del Governo per l'ordinaria amministrazione sino alla proclamazione del nuovo Presidente; le elezioni devono essere indette entro 15 giorni e svolte entro 3 mesi. Anche qui l'obiettivo è di riorganizzazione procedurale, non di innovazione sostanziale. Quanto all'autoscioglimento *ex art. 8-bis* Statuto, la legge all'art. 10 prevede che la contemporaneità delle dimissioni (non revocabili) sia espressa in un unico atto sottoscritto dalla maggioranza assoluta dei deputati; lo scioglimento opera di diritto, con elezioni da indire entro 15 giorni e da svolgere entro tre mesi.

Il legislatore statuario, nell'attuare gli artt. 8-*bis*, 9 e 10 St., poteva cercare di porre in essere taluni correttivi alle molteplici disfunzionalità che in vent'anni di applicazione della forma di governo neoparlamentare si erano appalesate; invece, durante l'*iter* di formazione della legge non si è trovato un accordo neppure sulla disciplina di alcuni istituti²⁸, rinviando all'autonomia regolamentare dell'Assemblea o si è del tutto rinunciato a prevederli²⁹. Ciascuna di queste misure avrebbe potuto rafforzare la responsabilità politica o migliorare la governabilità; la loro esclusione invece conferma l'impostazione conservativa del testo.

Ciò che poteva essere disciplinato per incidere sul rapporto fiduciario e sull'efficienza

²⁷ In questo contesto non potrà trovare applicazione l'istituto della questione di fiducia seppur previsto dall'art. 121 quinquies riproduttivo dell'art. 116 del reg. Cam. con eccezione del IV co. che annovera una serie di materie in cui non può essere posta. In Sicilia dopo la riforma in senso neoparlamentare della forma di governo è escluso il ricorso a questo strumento. Sul punto v. D. SAVALLI, *Questione di fiducia ed elezione diretta: un matrimonio (im) possibile?*, in www.ars.sicilia.it

²⁸ La disciplina sulla mozione di sfiducia la si è rinviata alla disciplina regolamentare dell'Assemblea regionale siciliana e così anche la mozione di censura nei confronti dei singoli assessori.

²⁹ È il caso del c.d. voto bloccato.

decisionale – sfiducia tipizzata, censura agli Assessori, voto bloccato – è rimasto ai margini, lasciando invariati gli equilibri politici di fondo. L'esito è un assetto di continuità, utile a “diradare alcune ombre”, ma non tale da ridisegnare gli equilibri della forma di governo regionale.

3.1 Resa applicativa degli esecutivi della Regione siciliana dal 2001 ad oggi

L'analisi della prassi applicativa della forma di governo neoparlamentare siciliana restituisce un quadro significativamente più problematico di quanto la mera considerazione del dato normativo potrebbe suggerire. In più legislature si è fatto ampio ricorso ad assessori esterni e a compagini a forte impronta presidenziale, con alternanze tra componenti “tecniche” e “politiche”. La l. stat. n. 26/2020 non pone limiti quantitativi agli esterni, lasciando al Presidente ampia discrezionalità nella composizione della Giunta. Ciò accresce il “peso” del vertice dell'esecutivo e, in controtendenza, l'incongruenza di un art. 20 St. che mantiene la responsabilità degli assessori verso l'Assemblea.

Se il principale obiettivo dell'introduzione dell'elezione diretta del vertice dell'esecutivo era quello della stabilità “fisiologica” di governo, della capacità decisionale e quindi della governabilità, l'analisi della prassi dei governi che si sono succeduti nella Regione Siciliana dal 2001 ad oggi evidenziano un rendimento non certo soddisfacente e il consuntivo, nel complesso, va iscritto in negativo. L'evidenza diacronica restituisce l'immagine di governi per lo più ‘di legislatura’; ma si tratta, in verità, di una durata coattiva, più che fisiologica. Il rigore della regola del *simul stabunt, simul cadent* – che salda la sorte del Presidente a quella dell'ARS – disincentiva la crisi politica e tende a prolungare artificialmente la vita degli esecutivi anche in presenza di coalizioni conflittuali e logorate, come evidenziato da Silvestri utilizzando l'efficace formula espressiva di “equilibrio del terrore”³⁰ per indicare la patologia sistemica che si è venuta a creare nei rapporti tra Assemblea e Presidente³¹ e che ha tra i suoi effetti più devastanti la dissociazione tra esercizio effettivo del potere e possibilità di valutarlo compiutamente sotto il profilo della

³⁰ L'espressione è di G. SILVESTRI, *Relazione di sintesi*, in A. RUGGERI, G. SILVESTRI, (a cura di), *Le fonti del diritto regionale alla ricerca di una nuova identità*, Giuffrè, Milano, 2001, 211.

³¹ V. la proposta di I. NICOTRA-F. PATERNITI, *La Giunta regionale quale sede di raccordo politico-istituzionale di tipo orizzontale*, in AA.VV., *Per un nuovo Statuto della Regione siciliana*, cit., 69 ss.; sulla spinta alla personalizzazione causata dalla torsione della forma di governo monocratica a livello regionale ascrivibile all'elezione diretta del vertice dell'esecutivo v. G. FERRAIUOLO, *Il regionalismo italiano tra tecnica e spirito*, in *Federalismi.it* (www.federalismi.it), 25/2021, 101; sulla partecipazione della regione siciliana al processo di integrazione europea v. A. CIANCIO, *La Regione speciale Sicilia nel processo di integrazione europea: criticità e prospettive*, in www.federalismi.it, 2020, 10.

responsabilità politica³².

L'esperienza siciliana dimostra che la stabilità non dipende dal premio di maggioranza, bensì dalla regola del *simul stabunt, simul cadent*, che rende costosa la rimozione del Presidente per il Consiglio e, specularmente, le dimissioni per il Presidente. Ne è prova il fatto che gli scioglimenti anticipati dell'A.R.S. si sono verificati in due circostanze del tutto eccezionali: le dimissioni dei Presidenti Cuffaro e Lombardo, determinate non da rotture politiche, bensì da procedimenti giudiziari a loro carico, mentre non sono mancati casi di governi privi di una maggioranza coesa che hanno nondimeno proseguito la legislatura.

Più analiticamente il primo Presidente eletto direttamente fu Cuffaro: nel suo primo governo ci fu un solo rimpasto nel 2004. Rieletto nel 2006 dovette dimettersi nel 2008 per le inchieste penali a suo carico. In entrambe le giunte da lui nominate gli assessori erano deputati. Nel governo Lombardo (2008-2012) si ha l'esempio maggiore di quali storture possa produrre l'apparente stabilità dei due organi di indirizzo politico³³: 5 crisi di governo a cui sono seguiti 5 rimpasti della giunta fino alle dimissioni nel 2012 per inchieste giudiziarie. Appoggiato da MPA, PDL, UDC, esclude quest'ultimo dalla coalizione, forma una nuova giunta escludendo la componente del PDL più legata a Schifani e Alfano. Il governo sopravvive anche con l'appoggio esterno del PD. Successivamente (2010) forma un quarto governo: UDC, Futuro e Libertà, Apl, PD e MPA. In sostanza: un Presidente resta in carica con il sostegno del principale partito della coalizione collocata all'opposizione e contro gran parte del principale partito della coalizione premiata dai medesimi elettori. Sembra integrarsi un vero e proprio paradosso: la regola del *simul stabunt simul cadent*³⁴, nata per sterilizzare i cambi di maggioranza, produce un assetto in cui la stabilità del

³² La responsabilità politica è il presupposto essenziale perché l'esercizio del potere possa dirsi davvero democratico. In un ordinamento rappresentativo, chi governa dispone di un ampio margine di discrezionalità nel definire priorità, allocare risorse, scegliere strumenti normativi e amministrativi; ma questa libertà di decisione è "condizionata" dal fatto che gli stessi titolari del potere devono poter essere sanzionati – in tempi ragionevoli – se tradiscono il mandato ricevuto o se l'azione di governo si rivela incoerente, inefficace o dannosa. La responsabilità politica è dunque il punto di incontro tra rappresentanza e controllo: gli elettori selezionano una maggioranza e un indirizzo politico, ma al contempo conservano (direttamente o tramite l'assemblea) la possibilità di revocare la fiducia a chi esercita il potere, o comunque di influire sulla sua riconferma. Senza questo nesso, il circuito democratico si spezza: il potere tende ad auto-costituirsi e a perpetuarsi, svincolandosi dal giudizio periodico dei rappresentati. Sul punto v. A. D'ATENA, *Il Presidente della Regione: un caso di dissociazione tra potere e responsabilità?*, in *Rass. parl.*, 2012, 916.

³³ M. PLUTINO, *Presidenti e classe politica. Un bilancio critico della forma di governo "neoparlamentare" (1999-2011) guardando alla crisi italiana*, in AA.VV., *I sistemi elettorali regionali tra complessità delle fonti, forma di governo e dinamiche partitiche*, a cura di F. Pastore, Torino 2012, 111.

³⁴ Cfr. S. CATELANO, *Il simul stabunt simul cadent nella recente vicenda politica siciliana*, in *Forum di Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it) (2010).

Presidente dipende dall'opposizione e si pone in antagonismo con il principale partito della coalizione, un vero e proprio «ribaltone al quadrato»³⁵.

Anche in questo caso la «predicata stabilità» non evita che gli elettori si ritrovino di fronte a compagini governative che non avevano immaginato (e voluto) al momento del voto. Più che la classica dialettica maggioranza/opposizione, in Sicilia si osserva spesso una contrapposizione duale Presidente/A.R.S.³⁶: l'indirizzo politico non sempre si riconduce al *continuum* governo-maggioranza, ma conosce fasi di consociativismo e maggioranze variabili, anche per l'ampia mobilità parlamentare e per l'effetto combinato di voto di preferenza e voto disgiunto sul tessuto dei gruppi. La mozione di sfiducia al Presidente, pur disciplinata anche dalla l. stat. 26/2020, resta uno strumento poco incisivo per l'effetto dissolutorio sull'Assemblea; è stata soppressa, invece, l'originaria previsione di una censura individuale agli assessori con obbligo motivato del Presidente.

È in questo contesto problematico che veniva presentato un disegno di legge costituzionale recante «*Modifica dell'art.10 dello Statuto della Regione siciliana*» (A.S. n. 1597)³⁷ in cui si proponeva di inserire un comma nel quale prevedere la possibilità per i deputati regionali eletti nelle liste collegate al presidente in carica di approvare «una sola volta» nel corso della legislatura una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della regione da cui non sarebbe discesa la contestuale decadenza dell'intera giunta e l'elezione di un nuovo presidente, una sorta di mozione

³⁵ Peraltro, il modello elettorale adottato non impedisce i c.d. ribaltoni e la modifica degli accordi coalizionali come accaduto nel 2009 durante il governo Lombardo. Come è noto, questi nel 2008 raggiunse un consenso elettorale tale da non essersi reso necessario accedere all'attribuzione del premio di maggioranza, ma, nonostante ciò, la conflittualità coalizionale all'interno della maggioranza ha portato Lombardo a sostituire tutti i componenti della giunta in carica con assessori tecnici.

³⁶ V. *ex multis*, R. D'AMICO, *Il rapporto tra Governo e Assemblea nella Regione siciliana*, in *Forum di Quad. cost.* (www.federalismi.it) (2015), 9.

³⁷ V. l'art. 10 l. cost. 2/2001 di cui si chiedeva la modifica «*L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione dopo almeno tre giorni dalla sua presentazione. Ove la mozione venga approvata, si procede, entro i successivi tre mesi, alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea e del Presidente della Regione*». La proposta di modifica prevedeva che, «una sola volta nel corso della legislatura l'Assemblea regionale può approvare una mozione di sfiducia, che determina la decadenza dalla carica del Presidente della Regione e degli assessori nonché l'elezione a Presidente della personalità indicata dalla mozione medesima, scelta tra gli appartenenti all'Assemblea. La mozione deve essere sottoscritta dalla metà più uno dei deputati appartenenti alla maggioranza che ha eletto il Presidente della Regione, deve essere votata decorsi tre giorni dalla presentazione e approvata a maggioranza assoluta dai deputati eletti nelle liste collegate al candidato eletto Presidente della Regione».

di sfiducia costruttiva. L'impraticabilità di tale proposta è stata evidenziata da attenta dottrina³⁸ che ne ha messo in rilievo i plurimi profili di illegittimità. Infatti, la proposta prevedeva che i soli deputati eletti nelle liste collegate al Presidente potessero, *una tantum* per legislatura, sfiduciare il Presidente e sostituirlo senza scioglimento dell'Assemblea. In tal modo si sarebbe integrata una violazione del principio di rappresentanza (art. 67 Cost., art. 3.6 St. sic.) per la differenziazione di poteri tra parlamentari della maggioranza e quelli dell'opposizione³⁹; per la creazione di un inammissibile doppio circuito fiduciario; per la cristallizzazione dell'appartenenza politica al momento dell'elezione con paradossi in caso di transumanza tra gruppi; per la contraddizione con la logica dell'elezione diretta del Presidente.

Dopo oltre vent'anni, il rendimento della forma di governo siciliana⁴⁰ è segnato da almeno tre fattori problematici: - un impianto normativo incompiuto, che stratifica regole assembleari e presidenzializzazione dell'esecutivo; - una ingegneria elettorale non maggioritaria in senso forte (premio eventuale e non decisivo), con elevata personalizzazione e frammentazione; - una stabilità forzata, fondata più sul *simul-simul* che su coalizioni coese, con frequenti ricalibrature della Giunta. Nonostante si siano integrate queste disfunzionalità, la l. statutaria n. 26/2020 si limita a codificare prassi e procedure, ma non riscrive gli equilibri tra gli organi né l'architettura della responsabilità politica.

Le elezioni regionali del 2012⁴¹ aprono una fase inedita. Il Presidente eletto ottiene il 30,5% dei consensi e, pur sommando ai 30 seggi proporzionali i 9 della lista regionale, si ferma a 39 seggi su 90, senza dunque disporre della maggioranza in Assemblea. Contestualmente, il M5S registra un

³⁸ Si tratta del ddl cost. n. 1597 A.S. presentato nella XIV leg. a firma di Gasparri, Quagliariello e Vizzini recante «Modifica all'art. 10 della Regione siciliana». Sulla non praticabilità di tale proposta per molteplici ragioni v. A. SAITTA, *Sicilia, la maggioranza litiga? Il Presidente fa le bizze? E io ti modifico lo Statuto*, in www.forumcostituzionale.it, 17 settembre, 2009; A. CARIOLA, *L'Assemblea*, in *Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Sicilia*, cit., 37-38, che mette in evidenza che la scelta della forma di governo regionale siciliana è rimessa alla legge statutaria e quindi il Parlamento nazionale non può più riappropriarsene neppure per "una sola volta"; sulla resa applicativa della regola *simul simul* che non è in grado di evitare cambi di maggioranza nel corso della legislatura come dimostra l'esperienza del governo regionale siciliano v. pure S. CATALANO, *Il simul stabunt simul cadent nella recente vicenda politica siciliana*, in www.forumcostituzionale.it, 2010.

³⁹ Infatti, si sarebbe realizzato una sorta di duplice *status* del parlamentare: i consiglieri di maggioranza avrebbero goduto, oltre alle attribuzioni ordinarie, anche del potere di sostituire il Presidente mantenendo in vita la legislatura, quelli di opposizione avrebbero potuto solamente concorrere all'approvazione di una mozione di sfiducia con valore di autoscioglimento. Tutto ciò in contrasto con la disposizione secondo cui i deputati rappresentano l'intera Regione (art. 3.6 St. sic.).

⁴⁰ A. SCIORTINO, *Oltre la stabilità: forma di governo regionale e qualità della democrazia*, lettera AIC, 05.01.2026, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

⁴¹ V. P. COLLOCA-R. VIGNATI, *Tra continuità e cambiamenti. Le elezioni regionali nel 2012*, in *Ist. fed.*, 2013, 265 ss.

successo significativo, conquistando 15 seggi con voti di lista e affermandosi come forza che non fa leva sul voto di preferenza; l'UDC, orientato a un'alleanza organica con il Partito democratico, contribuisce a configurare anche in Sicilia un assetto tripolare. Il tutto sullo sfondo di un astensionismo elevatissimo, "mai registrato prima", e di aspettative molto alte verso il governo Crocetta, primo Presidente di centrosinistra eletto dopo il 2001. La legislatura si rivela complessa per fattori esogeni (la crisi economico-finanziaria) e fattori endogeni. Tra questi ultimi pesano l'assenza di una maggioranza assembleare e le divisioni nel PD siciliano, già emerse nella fase preelettorale, quando il partito non era riuscito a coagularsi attorno a una *leadership* prima dell'autocandidatura di Crocetta. Tutto ciò ha eroso la capacità di azione dell'esecutivo regionale e compromesso l'attuazione del programma di «Rivoluzione Sicilia», annunciato dal Presidente Crocetta. I dati restituiscono la misura delle difficoltà: tre rimpasti che modificano strutturalmente la composizione della maggioranza, un ricambio di 59 assessori e tre mozioni di sfiducia al Presidente – tutte senza esito, ma indicative delle fibrillazioni politiche. La combinazione di frammentazione e transfughismo produce scenari inediti e incide sull'azione di governo⁴², inclusa la produzione legislativa⁴³, come mostra, in quella stagione, la legge di abolizione delle province (l. 7/2013)⁴⁴.

Le regionali del 2017 consegnano a Nello Musumeci una maggioranza risicata – la *metà più uno* dei 70 deputati dell'ARS – e una coalizione di centrodestra ampia e più sbilanciata a destra rispetto al passato. La nuova Assemblea si compone di 29 deputati di centrodestra più 7 del listino presidenziale; all'opposizione il M5S risulta primo gruppo con 20 seggi (19 proporzionali più il seggio al candidato Presidente secondo classificato, Giancarlo Cancellieri). Ne deriva un assetto competitivo polarizzato e fortemente personalizzato, con un tasso di ricambio parlamentare relativamente contenuto (36 rieletti su 70) e una percentuale di astensionismo molto elevata (circa 53%).

Sul versante dell'offerta politica, la coalizione vincente si struttura come blocco coeso –

⁴² Sul punto v. A. PIRAINO-O. SPATARO, *La specialità della Regione siciliana a dieci anni dalla riforma del Titolo V*, in *Le Regioni*, 2011, 907 ss.; S. CURRERI, *La forma di governo siciliana, ovvero dell'ultimo baluardo dell'assemblearismo*, in *Quad. cost.* (www.forumcostituzionale.it), 2015, 991 ss.

⁴³ Per un quadro sulla legislazione regionale siciliana e controllo di costituzionalità fino al 2005 v. G. VERDE, G. SCALA, *Legislazione regionale siciliana e controllo di costituzionalità*, Giuffrè, 2005.

⁴⁴ Una norma di indirizzo, una sorta di legge manifesto che andava nel senso di assecondare il contenimento dei costi della politica – composta da un solo articolo e tre commi – che rimandava ad una disciplina organica ma che (di fatto) apriva al processo di traghettamento dalle province regionali ai liberi consorzi comunali previsti dallo statuto siciliano.

dall'UDC a Fratelli d'Italia, con Diventerà Bellissima, Noi con Salvini e il cartello autonomista – in ritrovata sintonia con un elettorato stabilmente orientato verso il centrodestra. Simmetricamente, il M5S consolida la sua posizione “antisistemica” accrescendo di oltre 11 punti la propria lista rispetto al 2012 e restando il partito più votato in Assemblea: un risultato trainato dalla *performance* del candidato (34,6%), superiore di quasi dieci punti al dato di lista. L'effetto combinato è un equilibrio politico bipolare nell'istituzione (maggioranza/opposizione) ma tripolare nella competizione (per via del peso del M5S), con conseguenze sulla formazione della Giunta e sulla dinamica parlamentare.

Tale stabilità aritmetica non si traduce, tuttavia, in capacità riformatrice. Il governo Musumeci non realizza gli attesi interventi strutturali in materia di rifiuti, risorse idriche, comparto forestale, formazione e semplificazione burocratica⁴⁵.

Le elezioni regionali siciliane del 25 settembre 2022 si inseriscono in un quadro in cui permangono alcune costanti: la scarsa partecipazione al voto (più marcata nelle regionali che nelle politiche), la permanente instabilità dell'elettorato — fatta di alta volatilità partitica e di frammentazione dell'offerta — e l'accentuata personalizzazione del comportamento elettorale, cui concorre l'ampio ricorso al voto di preferenza. Su questo sfondo matura la fine della XVII legislatura: Musumeci, dopo avere preannunciato l'“*election day*” in coincidenza con le politiche, rinuncia alla ricandidatura; la sua presidenza viene valutata severamente, per i ritardi ricorrenti nella finanziaria e per le molteplici riforme annunciate ma rimaste inevase. La cornice è quella definita dalla l.r. 7/2005, che consolida la forma di governo “neoparlamentare”: elezione diretta e contestuale di Presidente della Regione e Assemblea regionale, sistema misto largamente proporzionale con correttivo maggioritario e possibilità di voto disgiunto⁴⁶. In questo quadro prende

⁴⁵ Nel complesso, il governo Musumeci appare così caratterizzato da: a) maggioranza minima del Presidente e coalizione coesa di centrodestra; b) radicamento del M5S come primo partito assembleare e agente di personalizzazione della contesa; c) elevata astensione; d) traduzione limitata del mandato in riforme di sistema. È il profilo di una stabilità di superficie che, pur sostenuta dai numeri, resta esposta ai vincoli strutturali dell'arena siciliana. V. sul punto M. CERRUTO- M. LA BELLA, *Le elezioni regionali in Sicilia del 5 novembre 2017*, in *Quaderni dell'Osservatorio elettorale*, n. 80, dicembre 2018, 35 ss.

⁴⁶ Alla prova delle urne, la partecipazione si attesta al 48,8%, in aumento di 2,1 punti sul 2017 ma inferiore di 14 punti rispetto alle politiche tenute nello stesso giorno; la geografia dell'affluenza è articolata (dal 53,6% di Messina al 40% di Enna). La competizione presidenziale vede prevalere Schifani (42,1%), davanti a De Luca (24,0%), Chinnici (16,2%) e Di Paola (15,2%); Armao (2,1%) ed Esposito (0,5%) restano molto indietro. Schifani vince in otto province su nove (fa eccezione Messina, “feudo” di De Luca, che qui raggiunge il 52,6%). Nel complesso, le elezioni del 2022 rinnovano le costanti di lungo periodo (astensionismo strutturale, volatilità e personalizzazione) e, insieme, mostrano l'adattamento dell'offerta e della domanda al quadro istituzionale regionale: un centrodestra capace di ricomposizione,

forma un’offerta politica segnata, nel campo progressista, dall’esperimento del “campo largo”⁴⁷ e dalla successiva rottura tra le principali forze che lo componevano; nel centrodestra, da una faticosa, ma alla fine compatta investitura del candidato unitario; infine, dall’emersione di una candidatura personale, radicata territorialmente e circondata da un arcipelago di liste collaterali. Il voto consegna la presidenza al centrodestra e conferma la centralità delle sue liste sul territorio; registra al contempo un ridimensionamento della principale forza antisistemica rispetto alla tornata precedente e la tenuta, pur in flessione, del principale partito progressista. La fase immediatamente successiva alle urne restituisce la misura delle tensioni intra-coalizionali: la formazione della Giunta richiede tempi non brevi, la prima prova d’Aula sui vicepresidenti dell’Assemblea non supera indenne il banco della compattezza e, dentro i partiti maggiori della coalizione, si registrano frazionamenti e scelte contestate. Nel complesso, l’esito del 2022 conferma la regolarità strutturale del “caso Sicilia” – prevalenza di un elettorato moderato-conservatore quando si presenta coeso, persistenza di una domanda elettorale personalizzata e selettiva – e, insieme, segnala la dipendenza della governabilità da un doppio equilibrio: quello tra coalizioni nazionali e *leadership* locali e quello, altrettanto delicato, tra *performance* del candidato e forza delle liste nell’uso delle regole regionali.

4. Considerazioni conclusive: stabilità degli esecutivi, ma a che prezzo? Tensioni irrisolte e prospettive *de iure condendo*

La mera durata degli esecutivi non può essere assunta come indicatore di buon funzionamento

un M5S che regge come terza forza ma cede rispetto al 2017, e un *outsider* — De Luca — che fa valere la leva personale del candidato più della *performance* delle liste, confermando il nesso, tipico del caso Sicilia, tra regole elettorali, coalizioni e *leadership*. M. CERRUTO- M. LA BELLA, *Le elezioni regionali in Sicilia del 2022*, in *Regional Studies and Local Development*, 2022, 1 ss.; ID.; A. COCO-A. RUSSO, *Personalizzazione della politica e disintermediazione tra mutamento e persistenza. I casi della Calabria e della Sicilia*, in *Polis*, 2021, 241 ss.; R. BASILE, *La forma di governo delle Regioni a statuto speciale tra modelli normativi e prassi*, in *Diritti regionali*, 2024.

⁴⁷ Il percorso di costruzione del cosiddetto “campo largo” aveva trovato una prima formalizzazione nell’accordo di Misterbianco, che aveva condotto alla designazione di Caterina Chinnici attraverso primarie di coalizione. Poi la crisi del governo Draghi produsse immediate ripercussioni anche sul sistema politico regionale determinando la rottura dell’Alleanza. La decisione del M5S di partecipare alla competizione autonomamente trasformò di fatto la competizione: il progetto di un fronte progressista unitario naufragò a pochi giorni dalla presentazione delle candidature, lasciando il centrosinistra privo della componente pentastellata e aprendo spazi competitivi che sarebbero stati occupati da Cateno De Luca.

della forma di governo: la stabilità, ove venga astratta dal circuito della responsabilità politica e privata del suo intrinseco carattere strumentale, dismette la propria funzione servente rispetto all'efficienza decisionale e degenera in valore autoreferenziale, sino a trasmutarsi in sostanziale inamovibilità. In tale evenienza essa non solo non rafforza l'efficienza del sistema, ma ne compromette la fisiologia democratica, comprimendo simultaneamente le prerogative dell'organo assembleare e la qualità dell'azione governativa. Come è stato osservato⁴⁸, un esecutivo può cumulare longevità e inefficienza, permanenza e incapacità strutturale di farsi carico delle istanze della comunità politica: la stabilità costituisce, in ultima analisi, condizione facilitante ma in nessun modo sufficiente per un buon governo.

L'elaborazione di correttivi idonei alla razionalizzazione della forma di governo regionale siciliana si configura come operazione di notevole complessità, giacché impone di tener conto di molteplici piani ordinamentali e fattuali: quello della teoria generale delle forme di governo, quello del diritto costituzionale positivo, quello della prassi istituzionale consolidatasi nel tempo, quello delle dinamiche politico-partitiche che inevitabilmente condizionano il funzionamento in concreto degli assetti normativi e, non da ultimo, quello della giurisprudenza costituzionale, dalla quale emergono i limiti entro cui le diverse ipotesi riformatrici possono legittimamente dispiegarsi⁴⁹. Non sembra andare in una direzione conducente una recente linea di intervento, che si colloca esplicitamente nel solco di una progressiva accentuazione presidenziale della forma di governo regionale. Si allude alla proposta di introduzione del c.d. *consigliere supplente*, prevista dal disegno di legge costituzionale A.S. n. 1541, di modifica dell'art. 9, terzo comma, dello Statuto della Regione siciliana. L'iniziativa muove dalla previsione dell'incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di deputato dell'Assemblea regionale, con conseguente sospensione temporanea di quest'ultimo e attivazione di un meccanismo di supplenza per la durata dell'incarico governativo. Tale soluzione, giustificata dal dichiarato intento di rafforzare la separazione funzionale tra organo legislativo ed esecutivo e di razionalizzare la dinamica dei rapporti tra Assemblea e Giunta, solleva tuttavia rilevanti criticità sistematiche⁵⁰. In particolare, la scelta di configurare la supplenza come

⁴⁸ V. FERRAIUOLO, *La forma di governo regionale: un modello efficiente (da replicare)?*, Lettera AIC 12/2025, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

⁴⁹ AA.VV., *Per un nuovo Statuto della Regione siciliana*, Giornate di studio, Messina 16-17 marzo 2017, a cura di A. RUGGERI, G. D'AMICO, L. D'ANDREA, G. MOSCHELLA, Torino 2017.

⁵⁰ V. in tal senso A. Piraino, *Regioni: una forma di governo da correggere*, Lettera Aic, 2, gennaio 2026, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

istituto temporaneo – e non come effetto di una decadenza piena dal mandato assembleare – finisce per attenuare, anziché rafforzare, la distinzione tra funzioni, mantenendo un legame strutturale tra l'assessore e il seggio consiliare originario. Ne deriva una compressione dell'autonomia del consigliere supplente, il cui mandato risulta esposto a una precarietà incompatibile con il principio della rappresentanza politica libera, posto che la sua permanenza in Assemblea non dipende né dalla volontà del corpo elettorale né dalla naturale scadenza della legislatura, ma da decisioni riconducibili all'organo esecutivo o al consigliere sostituito. In questo senso, l'istituto del consigliere supplente, lungi dal costituire un correttivo riequilibratore della forma di governo regionale siciliana, rischia di tradursi in un ulteriore fattore di presidenzializzazione del sistema, rafforzando il controllo dell'esecutivo sull'Assemblea e introducendo una torsione del rapporto di responsabilità politica, che vede il controllato incidere potenzialmente sulla stabilità del controllore. Ciò appare tanto più problematico se inserito in un contesto già segnato dalla rigidità del principio del *simul stabunt simul cadent* e dalla conseguente difficoltà per l'Assemblea di esercitare in modo effettivo le proprie funzioni di indirizzo e controllo senza esporsi al rischio di uno scioglimento anticipato.

Assume centralità sistematica l'interrogativo se la peculiare natura costituzionale dello Statuto siciliano — approvato con legge costituzionale e modificabile con la medesima procedura — dischiuda margini di intervento preclusi alle regioni di diritto comune. Come si è avuto modo di osservare, uno Statuto speciale potrebbe, almeno in linea teorica, contemplare forme di attenuazione di quello che è stato efficacemente denominato «equilibrio del terrore», introducendo meccanismi volti a temperare gli effetti più rigidi della clausola *simul-simul*, senza per ciò solo porre in discussione il fondamento democratico dell'elezione diretta del Presidente⁵¹.

Scrutinando la previsione contenuta nello Statuto abruzzese relativa al potere consiliare di sfiduciare i singoli assessori, la Corte costituzionale ha statuito che «il *principio funzionale largamente noto con l'espressione aut simul stabunt aut simul cadent* esclude che possano essere introdotti circuiti fiduciari collaterali e accessori rispetto alla presuntiva unità di indirizzo politico

⁵¹ V. la proposta di G. Moschella della sfiducia propositiva, *Il Presidente della Regione siciliano: un'ipotesi di riforma nella prospettiva della razionalizzazione della forma di governo*, in A. RUGGERI - G. D'AMICO - L. D'ANDREA - G. MOSCHELLA (a cura di), *Per un nuovo statuto della Regione siciliana*, cit., p. 60 ss.,

derivante dalla contemporanea investitura di Presidente e Consiglio»⁵². Potrebbe opporsi che tali pronunce concernano statuti di regioni ordinarie e non già quelli adottati con legge costituzionale ai sensi dell'art. 116 Cost.; sennonché, proprio con riferimento agli statuti speciali, il Giudice delle leggi ha ribadito che «la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali»⁵³. Ne discende che la configurazione degli assetti politici di vertice della Regione, laddove si opti per l'elezione diretta del Presidente, risulta direttamente imputabile al corpo elettorale e permane intangibile ad opera di qualsivoglia altro organo, ivi compresa l'Assemblea regionale, cui è precluso surrogarsi nella determinazione della volontà e delle valutazioni immediatamente espresse dal titolare della sovranità.

Tuttavia, razionalizzare una forma di governo non implica necessariamente destrutturarne l'impianto fondativo, ma intervenire sui suoi meccanismi operativi per ricondurli entro un equilibrio democraticamente sostenibile. In questa prospettiva, l'insegnamento di Leopoldo Elia conserva intatta la sua attualità: la stabilità dell'esecutivo non può essere perseguita al prezzo del sacrificio della dialettica rappresentativa, pena la degenerazione della democrazia di investitura in forma meramente plebiscitaria, destituita di effettivi contrappesi istituzionali. È precisamente entro questa cornice ermeneutica che acquista pregnanza il rafforzamento del circuito della responsabilità politica, oggi severamente compresso dalla verticalizzazione monocratica del potere esecutivo. La possibilità di recuperare forme di responsabilità politica intermedia — capaci di scongiurare che l'unica alternativa praticabile permanga quella, estrema e paralizzante, della mozione di sfiducia — si rivela coerente tanto con l'architettura costituzionale quanto con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza del Giudice delle leggi.

Una prima ipotesi ricostruttiva potrebbe identificarsi nella reintroduzione della sfiducia individuale nei confronti del singolo assessore. Tale istituto, già contemplato dallo Statuto siciliano nella sua configurazione originaria e successivamente espunto, consentirebbe all'Assemblea di censurare l'operato di un componente della Giunta senza determinare effetti dissolutori sull'intero

⁵² L'approvazione di una mozione di sfiducia da parte del Consiglio o le dimissioni del Presidente «fanno venir meno la presunzione di consonanza politica derivante dalla consultazione elettorale e rendono necessario, in modo coerente, un nuovo appello al popolo, al quale si chiede di restaurare il presupposto fondamentale della omogeneità di indirizzo politico che deve caratterizzare i programmi e le attività sia del Presidente che del Consiglio».

⁵³ Come ha osservato G. SILVESTRI, *Le Regioni speciali tra limiti di modello e limiti di sistema*, in *Le Regioni*, 5/2004, le Regioni speciali sono vincolate, a differenza delle regioni ordinarie, solo dal rispetto dei principi supremi dell'ordinamento democratico della Repubblica e non da tutte le norme costituzionali.

esecutivo⁵⁴; la legge statutaria n. 26/2020 non ha tuttavia accolto siffatta opzione. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 211/2025⁵⁵, ha riconosciuto che la previsione della sfiducia individuale agli assessori non stravolge l'impianto della forma di governo a elezione diretta, dischiudendo — a parere di chi scrive — spazi significativi per una riflessione di più ampio respiro sulle possibili articolazioni della responsabilità politica infragovernativa.

Parimenti, il rapporto tra programma di governo e attività dell'esecutivo costituisce un ulteriore *terrain d'élection* sul quale ricostruire un circuito di responsabilità effettiva. Nell'assetto vigente, gli obblighi di presentazione e rendicontazione programmatica tendono a esaurirsi in una dimensione prevalentemente simbolica, priva di conseguenze politiche giuridicamente strutturate. Una razionalizzazione della forma di governo potrebbe viceversa transitare attraverso la previsione di momenti procedimentalizzati e cadenzati di verifica dell'attuazione del programma, nei quali l'Assemblea sia chiamata a esercitare una funzione di indirizzo e controllo sostanziale, deliberando atti vincolanti. In presenza di scostamenti significativi e non adeguatamente giustificati, tali procedure potrebbero attivare strumenti di controllo rafforzato, sottraendo la responsabilità politica alla logica binaria dell'alternativa secca tra acquiescenza e sfiducia dissolutoria, per ricondurla entro un processo continuo, graduato e articolato.

Non meno rilevante si profila il rafforzamento del ruolo dell'Assemblea regionale quale sede primaria e istituzionalmente qualificata della responsabilità politica. Come è stato osservato da autorevole dottrina⁵⁶, una forma di governo che concentri il potere decisionale senza garantire spazi effettivi di controllo parlamentare rischia di produrre un'asimmetria funzionale tale da alterare l'equilibrio complessivo del sistema. Il recupero delle funzioni di indirizzo e controllo dell'ARS — attraverso il potenziamento delle prerogative ispettive delle Commissioni, una maggiore pubblicità delle attività di sindacato e una disciplina più rigorosa delle dinamiche assembleari — rappresenta pertanto una condizione imprescindibile affinché la stabilità dell'esecutivo non risulti il mero prodotto dell'inerzia dell'organo rappresentativo, bensì della qualità intrinseca dell'azione di

⁵⁴ La mancata previsione della sfiducia individuale nei confronti degli Assessori ha contribuito a concentrare l'intero peso della responsabilità sul vertice dell'esecutivo, con il risultato paradossale di renderla meno esigibile. La reintroduzione della sfiducia verso i singoli componenti della Giunta, accompagnata dall'obbligo per il Presidente di assumere una posizione formale sulla loro permanenza in carica, consentirebbe di restituire all'ARS un ruolo incisivo nel controllo dell'azione di governo, senza trasformare ogni conflitto politico in una crisi sistemica.

⁵⁵ Così: «Anche la previsione della mozione di sfiducia individuale nei confronti di uno o più assessori, pur costituendo un parziale limite al potere del Presidente di (nomina e) revoca dei componenti della Giunta, non è idonea a stravolgere l'impianto di fondo del sistema della sua elezione diretta» Punto in diritto 12.5 (sent. 211/2025).

⁵⁶ V. G. SILVESTRI, *Le Regioni speciali tra limiti di modello e limiti di sistema*, cit.

governo.

Con una sintesi che non esito a definire spartana, le direttrici di intervento suscettibili di tradurre in *ius conditum* le esigenze sin qui enucleate potrebbero articolarsi come segue: (a) una razionalizzazione del procedimento legislativo mediante l'introduzione di tempi certi, del voto bloccato o a data fissa, e l'adozione di uno Statuto dell'opposizione; (b) una revisione della legge elettorale in senso *majority-assuring*, volta altresì a contenere l'eccessiva frammentazione partitica e la proliferazione di liste e gruppi consiliari; (c) una riforma del Regolamento interno che sancisca la prevalenza dello scrutinio palese e predisponga meccanismi di disincentivazione alla mobilità parlamentare; (d) il potenziamento degli strumenti di controllo e di informazione a disposizione dell'Assemblea. In tale quadro sistematico, la conservazione della base provinciale della legge elettorale potrebbe rivelarsi funzionale al mantenimento di un rapporto più immediato tra eletti ed elettori, mentre un irrigidimento dei requisiti di ammissione delle liste concorrerebbe a contrastare la frammentazione e a conferire maggiore stabilità all'assetto politico complessivo.

In ultima analisi, l'esperienza siciliana restituisce, sul piano dell'analisi istituzionale, una indicazione di portata generale: la stabilità governativa, ove venga sottratta al circuito della responsabilità politica e privata dei suoi nessi funzionali con il controllo parlamentare, cessa di operare quale strumento servente dell'efficienza decisionale e si converte in una variabile patologica del sistema. I correttivi qui accennati non si propongono di comprimere la centralità dell'esecutivo né di eludere surrettiziamente il vincolo del *simul stabunt simul cadent*, il cui fondamento riposa nella legittimazione unitaria che l'elezione contestuale conferisce al binomio Presidente-Assemblea. Essi mirano, piuttosto, a reinnestare la stabilità entro una trama di responsabilità graduata e proceduralizzata, nella quale l'esercizio del potere governativo rimanga permanentemente esposto alla valutazione critica dell'organo rappresentativo, senza che tale esposizione si risolva nell'alternativa paralizzante tra acquiescenza e dissoluzione. È soltanto entro questa cornice — ove la stabilità si riappropri della propria natura di *condizione facilitante* e non di *fine in sé* — che la forma di governo neoparlamentare può aspirare a coniugare efficienza decisionale e legittimazione democratica, scongiurando che la prima si consolidi a detrimento della seconda sino a produrre una degenerazione della democrazia di investitura in regime di mera inamovibilità.